

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 19.01.2015 n. 41

Materia: danni erariali

REPUBBLICA ITALIANA 41/2015/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Martino COLELLA	Presidente
Dott. Mauro OREFICE	Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI	Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di appello iscritti ai nn. 45589, 45619, 45459, 45461 e 45480 del Registro di Segreteria, proposti rispettivamente da:

- **B. A.**, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Monaco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cassiodoro 6;
- **S. S.**, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Malinconico, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n. 3;
- **T. G.**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Antonio Minghelli, elettivamente domiciliato in Roma, Circ.ne Clodia n. 19;

- **L. P. B.**, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Pagliuca, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Gesù n. 57;

– **PROMUR Srl**, in persona del legale rappresentante pro-tempore A. I., nonché **A. I.**, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Massimo Frontoni in Roma, Via Guido D'Arezzo n. 2;

avverso la sentenza n. 1212/2012 depositata il 21.12.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;

Visti gli atti di appello e i documenti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2014, il Consigliere relatore Rita Loreto, l'Avv. Gian Antonio Minghelli per T. e, in delega, per B.; l'Avv. Salvatore Pagliuca per L. P. e, in delega, per PROMUR srl e I.; l'Avv. Giovanni Malinconico per S. ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Roberto Benedetti;

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha condannato la società PROMUR Srl., concessionaria del servizio di sosta a pagamento del Comune di Nettuno ed il legale rappresentante ed amministratore unico di quest'ultima, sig. A. I., in solido e a titolo di dolo; in via sussidiaria e per colpa grave i signori B. A. e L. P. B., dirigenti dell'Area economico-finanziaria avvicendatisi negli anni 2005 e 2006; T. G., Comandante della Polizia Municipale e S. S., funzionaria della Polizia Municipale e Responsabile del procedimento, per il risarcimento del complessivo danno di euro 662.711,29, comprensivi di rivalutazione e successivamente con interessi, oltre al pagamento delle spese di giudizio.

La sentenza ha accolto le richieste della Procura regionale in esito alle indagini della Guardia di Finanza, compiute su delega della Procura delle Repubblica di Velletri in

relazione a condotte illecite integranti ipotesi di reato connesse all'espletamento del servizio di sosta a pagamento nel Comune di Nettuno.

La Procura regionale ha quantificato il danno sulla base di dati contenuti nel sistema informativo in uso al Comando di Polizia municipale e dei riscontri documentali incrociati.

Il danno è stato suddiviso in due poste:

- a) una prima posta di danno costituita dai corrispettivi *non versati* al Comune per euro 127.234,80 relativi al periodo luglio-ottobre 2009 oltre ad euro 28.442,63 quale residuo credito ancora dovuto per il periodo 2004-2007, per un totale di euro 155.676,43; oltre al danno per corrispettivi *versati con notevole ritardo* per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, quantificato in euro 32.744,16 sulla base degli interessi maturati sulle somme indebitamente trattenute, per complessivi **euro 188.420,59**;
- b) la seconda posta relativa alla liquidazione dei corrispettivi dovuti dal Comune di Nettuno alla PROMUR srl per il servizio di vigilanza e controllo delle violazioni del codice della strada; attività a fronte della quale l'Ente avrebbe dovuto liquidare a favore della concessionaria un corrispettivo parametrato ai verbali di contravvenzione elevati ed effettivamente *riscossi*, mentre risultavano emesse fatture a seguito di rendicontazione mensile per importi pagati alla PROMUR srl relativi a verbali non riscossi ma soltanto *elevati* dagli ausiliari del traffico, in palese violazione dell'art. 11 della convenzione, che si riferiva a somme "effettivamente rimosse dall'ente", per complessivi **euro 474.290,70**.

La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità degli odierni appellanti ritenendo configurabile in capo alla società PROMUR srl un comportamento doloso, inteso come cosciente e volontaria violazione degli obblighi assunti in qualità di concessionaria ed in forza della ricordata convenzione, per avere indebitamente

trattenuto somme di pertinenza del Comune, non procedendo ai previsti versamenti, ovvero procedendovi con grave ritardo e solo a seguito dell'iniziativa assunta dallo stesso ente; ha ritenuto inoltre il T., Comandante della Polizia Municipale, responsabile per colpa grave in quanto nella materia era responsabile in via esclusiva nei confronti del Sindaco – e successivamente della Commissione straordinaria – delle risorse assegnate in base all'art. 18 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi e tenuto, in base agli artt. 6 e 16 dello stesso Regolamento, al conseguimento degli obiettivi programmatici nonché alla verifica del risultato finale, secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

La Sezione territoriale ha, altresì, ritenuto gravemente colposo il comportamento della convenuta S., responsabile del procedimento, funzionaria della categoria C2 addetta all'Ufficio Affari Generali dell'Area Polizia locale (posto alle dipendenze del Comandante), in particolare alla gestione dei rapporti con PROMUR, come risultava anche dai timbri di protocollo in entrata delle fatture e comunicazioni PROMUR nonché dall'intestazione delle note in uscita, e infine responsabile delle entrate di competenza del servizio cui era preposta in base all'art. 8 del Regolamento generale delle entrate del Comune.

La S. era peraltro direttamente coinvolta, unitamente al T., nella procedura di liquidazione dei corrispettivi per i verbali di contravvenzione al codice della strada, fatti per i quali risultava pendente procedimento penale.

Quanto al convenuto B., dirigente dell'area economico finanziaria fino al 28 novembre 2005, la sentenza ha evidenziato la mancata vigilanza sulla situazione relativa alla riscossione delle entrate di cui si tratta in violazione dei doveri su di lui incombenti, in particolare con riferimento alla verifica della regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche nonché della veridicità

delle spese in entrata. Analoga responsabilità è stata affermata nei confronti del convenuto L. P., Segretario generale e poi reggente ad interim l'area economico finanziaria del Comune di Nettuno dal 28 novembre 2005 al 6 ottobre 2006, in quanto lo stesso aveva presieduto alla stipula della convenzione di cui è causa, e quindi era ben informato del rapporto così instaurato e doveva porsi il problema, già nella sola funzione di reggente l'area economico finanziaria, dell'anomalo andamento dello stesso con il prodursi di un debito di tale entità nei confronti della PROMUR srl.

Per i medesimi fatti di indebita fatturazione dei verbali delle contravvenzioni è stato anche avviato procedimento penale. Avverso la sentenza n. 1212/2012 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio hanno interposto appello tutti i convenuti condannati, in sintesi, per i seguenti motivi:

1) il B. ha eccepito:

un errore di diritto, in quanto l'azione sarebbe prescritta poiché il B. non avrebbe mai ricevuto atti interruttivi della prescrizione ed essendo cessato dal servizio alla data del 28 novembre 2005;

un errore di fatto, poiché, essendo cessato dall'incarico nel novembre 2005 alcuna evenienza contabile poteva appalesarsi tenuto conto che l'anno gestorio del servizio doveva ancora compiersi e i pagamenti avvenuti per compensazione sono avvenuti nel 2010, con conseguente assenza di ogni negligenza o colpa per ciò che non poteva certamente evidenziarsi;

un errore sulla imputazione del danno, in quanto l'evento dannoso, ammessa pure la sua esistenza, sarebbe avvenuto nel 2010.

2) La signora S. ha contestato:

la tardività dell'atto di citazione perché emesso dopo i 120 giorni;

la nullità dell'atto di citazione per mancata coincidenza tra la contestazione dell'invito a dedurre e la citazione in giudizio;

l'insussistenza del danno, quanto all'ipotesi di mancato e ritardato versamento dei corrispettivi concessori;

l'infondatezza della domanda sia per l'assenza di condotte causative del danno, sia per insussistenza dell'elemento soggettivo, sia per mancanza del nesso di causalità;

l'insussistenza dell'elemento soggettivo: non ricorrerebbe la colpa grave in quanto l'appellante non poteva avere piena contezza delle implicazioni degli incombenti cui era preposta. In sostanza non era in grado di rilevare se la PROMUR avesse o meno adempiuto agli obblighi contrattuali in quanto non le venivano rimessi i dati relativi alle entrate di competenza del settore tesoreria, né era in grado, quanto al secondo profilo di danno, di stabilire quali fossero i presupposti legali e contrattuali in forza dei quali si doveva procedere alla liquidazione dei corrispettivi relativi ai verbali di contravvenzione, limitandosi ad operare secondo le direttive impartite;

l'insussistenza del nesso di causalità: la S. avrebbe agito mediante la mera compilazione di modelli secondo schemi prestabiliti, modelli firmati dal solo dirigente del servizio;

l'eccessività della quota di responsabilità ascritta e vizio da ultrapetizione della sentenza in considerazione dell'apporto minimo nella vicenda.

3) Il T., dopo aver riproposto la richiesta di sospensione del presente giudizio, e contestato la quantificazione operata in citazione e poi ripresa in sentenza, ha lamentato che la pretesa responsabilità discenderebbe da una modulazione del rapporto contrattuale con la concessionaria operata in deroga alle norme regolanti il rapporto medesimo, poiché il capitolato speciale di appalto non recava il riferimento alla liquidazione sulla base dei soli verbali riscossi, ma solo elevati, e dunque tale norma

deve prevalere su quella del contratto, nella quale invece era stata predisposta la correzione integrativa non prevista inizialmente.

4) L. P. ha rappresentato di aver ricoperto l'incarico di reggente ad interim l'area economico finanziaria del comune di Nettuno dal 1° dicembre 2005 al 31 agosto 2006 e non dal 28 novembre 2005 al 6 ottobre 2006, con un notevole carico di lavoro, facendo comunque fronte ad ogni impegno e dovere. Inoltre ha precisato che la responsabilità della riscossione delle entrate di cui trattasi gravava in via esclusiva in capo al Comandante pro tempore della Polizia locale, il quale non rispondeva al Reggente ad interim l'area in oggetto, ma direttamente al Sindaco.

Quanto all'importo della condanna, segnalava una disparità di trattamento rispetto a situazioni simili in particolare con riferimento all'importo addebitato, che non sarebbe proporzionale al servizio prestato.

5) Lo I. e la Società PROMUR Srl hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione al mancato pagamento dei canoni nel corso nei confronti della PROMUR srl., che potrebbe costituire solo inadempimento ex art. 1218 c.c. con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Hanno poi lamentato la violazione del principio di immodificabilità delle condizioni negoziali poste a base di gara, avendo la sentenza ritenuto che il concessionario avesse diritto al corrispettivo per i verbali elevati dagli ausiliari del traffico solo dopo che la relativa sanzione amministrativa fosse stata effettivamente incassata dal Comune e che il fatto che il servizio nell'area destinata alla sosta con disco orario dovesse essere gestito senza oneri ulteriori per il Comune significasse che il concessionario non avesse diritto ad alcun corrispettivo. Secondo gli appellanti infatti il riferimento alla riscossione delle sanzioni non sarebbe previsto nel capitolato speciale d'appalto posto a base di gara e dunque sarebbe stato introdotto successivamente.

In conclusione, è stata chiesta la riforma della sentenza appellata; sono state altresì formulate richieste istruttorie di acquisire il capitolato speciale allegato alla delibera di indizione della gara (PROMUR) e di disporre una perizia per verificare le sanzioni incassate o meno (T.); in subordine una riduzione della quota attribuita (S., L. P.)

Con ulteriore memoria datata 5 giugno 2014 l'appellante BONI ha insistito per il proscioglimento da ogni addebito.

Con nota in data 19 giugno 2014 l'Avv. Malinconico ha depositato copia della sentenza n. 192/2013, emessa in data 21.05.2013, con la quale il G.U.P. presso il Tribunale Ordinario di Velletri, stralciando la posizione della signora S. S., l'ha prosciolta dall'imputazione di falso e truffa per non aver commesso il fatto.

Il Procuratore Generale nell'atto conclusionale ha rilevato l'inammissibilità dell'appello del signor B. per tardività, ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione ed ha condiviso le argomentazioni della Sezione territoriale in ordine alla infondatezza della eccezione di nullità della citazione per mancata corrispondenza fra invito e citazione e quella di inammissibilità per superamento del termine di 120 giorni e, nel merito, ha confermato gli addebiti mossi agli appellanti, concludendo per il rigetto dei gravami, salva, se ritenuta dal Collegio, la rideterminazione delle quote dovute dal L. P.e dal B. laddove ritenuto ammissibile il suo appello.

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2014, udito il Consigliere relatore, gli avvocati Minghelli e Pagliuca, anche in delega, hanno ribadito quanto già illustrato negli atti scritti. L'avv. Malinconico per S. ha chiarito che l'appellante è ispettore amministrativo "C" che ha partecipato alla vicenda quale Responsabile del procedimento e che si è limitata a redigere i "report" indicando determinati dati, ma non aveva conoscenza delle clausole del contratto perché non ne aveva la disponibilità.

Rammenta che la sentenza penale, stralciando la posizione della sua assistita, l' ha assolta per non aver commesso la truffa proprio sulla base della circostanza che la S. non conosceva il contratto.

Il Pubblico Ministero dr. Roberto Benedetti ribadisce l'intempestività dell'appello del signor B., per il resto si rimette alle conclusioni. Quanto alla sentenza penale, precisa che l'assoluzione della S. dal reato di truffa non esclude che la stessa abbia partecipato alla vicenda.

DIRITTO

Gli appelli vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti entrambi avverso una medesima sentenza.

1. Il Collegio riconosce la fondatezza dell' eccezione di inammissibilità dell'appello del signor Antonio B., sollevata dal Procuratore Generale. Dagli atti di causa risulta infatti che la sentenza di condanna è stata notificata – ad istanza della Procura regionale – all'odierno appellante in data 14 gennaio 2013, nel domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Michele Monaco, difensore nel giudizio di primo grado (peraltro lo stesso dell'attuale giudizio di appello). Pertanto, decorsi i 60 giorni dall'avvenuta notifica, la sentenza di primo grado è da ritenersi passata in giudicato per decorso del termine breve e quindi non più impugnabile con il gravame, proposto solo in data 9 aprile 2013 (data di notifica alla Procura generale), essendo quindi non idonea a tal fine la successiva notifica della sentenza, pure depositata in atti, che risulta effettuata in data 14 febbraio 2013 a cura di un non meglio identificato signor Cardoselli.

Poiché la notificazione della sentenza a cura della Procura regionale deve ritenersi effettuata correttamente – e quindi il signor Antonio B. ha avuto legale conoscenza della condanna fin dal 14 gennaio 2013 – né del resto risulta che nell'atto introduttivo del giudizio di appello lo stesso abbia mai sollevato in merito ad essa censure di sorta –

l'appello si rivela senza dubbio inammissibile, essendo stato proposto con un evidente ritardo rispetto ai termini previsti per impugnare, che preclude, pertanto, la sua valutazione di merito.

Il B. doveva dunque provvedere alla notifica del proprio gravame alla Procura Generale nel termine di legge. A tanto non avendo ottemperato, ne è conseguito il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del B. pronunciata in prime cure, con l'estraneità quindi del medesimo al giudizio di appello.

2. Con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da PROMUR srl e dal legale rappresentante A. I., il Collegio ritiene sufficiente richiamare l'attenzione sulla circostanza che tutti i rapporti di debito e credito tra la società PROMUR Srl ed il Comune derivano da un rapporto concessorio in base al quale sono stati conferiti una serie di poteri ed affidate competenze per conto del Comune ad una società privata. Pertanto l'intera gestione di tale rapporto, che si estende sia al pagamento di somme non spettanti che alla riscossione di somme di pertinenza pubblica, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti.

Peraltro, tenuto conto che i proventi dei parcheggi a pagamento sono destinati a pubbliche finalità, alla Società è stata riconosciuta dalla sentenza natura di agente contabile con specifici connessi obblighi e responsabilità.

Ciò che rileva, infatti, ai fini della sottoposizione della concessionaria alla giurisdizione della Corte dei conti, non è, appunto, la natura, pubblica o privata, del rapporto che la lega all'ente locale, bensì il maneggio di denaro, beni o valori di pertinenza pubblica.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, con l'immissione nel maneggio di denaro di proprietà pubblica l'agente diventa titolare di una gestione della quale è tenuto a rendere il conto e della quale è tenuto in ogni caso a rispondere innanzi alla Corte dei conti in caso di violazioni illecite o dannose. L'agente contabile deve pertanto provare il

legittimo esito dei valori ricevuti in carico, rispondendo delle deficienze accertate nei valori avuti a disposizione.

La Cassazione ha costantemente affermato che, affinché ricorra la figura dell'agente contabile, nella sua nozione allargata - che ricomprende anche l'agente contabile di fatto - e il conseguente obbligo di rendere il conto della propria gestione, è sufficiente la sola circostanza del maneggio di denaro o di valori di pertinenza erariale, e ciò anche nei riguardi di soggetti che, per ipotesi, siano del tutto estranei all'Amministrazione pubblica per la quale gli stessi agiscono. Essa, peraltro, non richiede necessariamente un atto formale di investitura e presuppone soltanto il possesso o la detenzione di denaro o di valori pubblici per l'assolvimento di finalità in astratto riconducibili a quelle proprie della P.A. (cfr. Cass. SS.UU. n. 14891/2010, Corte conti, Sez. I, n. 47/1992; Sez. II, n. 77/1997).

Sulla base dei suesposti principi, va ribadita la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della PROMUR srl.

3) Il Collegio ritiene poi di non poter accogliere la reiterata richiesta di sospensione del giudizio per pendenza del procedimento penale, stante il noto principio dell'autonomia del giudizio contabile da quello penale e la piena idoneità del materiale probatorio versato in atti a consentire al Collegio di addivenire ad una pronuncia definitiva in ordine alle responsabilità. Peraltro, si sottolinea, per la PROMUR in particolare, si tratta di un caso di responsabilità amministrativa anche coincidente con responsabilità contabile. Dunque nel relativo giudizio di responsabilità incombe all'organo requirente di provare soltanto l'esistenza del rapporto gestorio e la deficienza di beni o di valori, quali fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, circostanze che la Procura ha ampiamente dimostrato.

4) Quanto alla rinnovata eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per superamento del termine di 120 giorni concesso per l'emissione, formulata dall'appellante S., si condivide quanto già rilevato dai primi giudici in ordine alla tempestività della

chiamata in giudizio, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994, il termine di 120 giorni decorre dalla scadenza dei 45 giorni concessi dalla Procura regionale per la presentazione delle deduzioni agli inviti a dedurre e che, in ipotesi di pluralità di invitati, tale ultimo termine si calcola a partire dall'ultima notifica effettuata che, nella specie, risale al 7 ottobre 2011. Pertanto la citazione, depositata in segreteria della Sezione il giorno 16 febbraio 2012, è da considerarsi tempestiva.

5) Con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per mancata corrispondenza fra invito e citazione sollevata dalla signora S., come pure la doglianza circa l'insussistenza di danno erariale, il Collegio rileva che le stesse sono state sollevate dall'appellante per la prima volta in questa sede, nulla risultando eccepito al riguardo nella memoria di costituzione del primo grado di giudizio; pertanto tali eccezioni, costituendo *res nova* in appello, risultano inammissibili.

6) Va quindi presa in esame la censura relativa ai rapporti fra contratto e capitolato speciale d'appalto, sollevata da S., I. e PROMUR srl.

In proposito questo Giudicante deve rilevare che la Guardia di Finanza, delegata alle indagini, ha accertato che non vi era alcuna discordanza tra il capitolato speciale d'appalto e il contratto sottoscritto in data 28.04.2004, in quanto agli atti dell'ufficio contratti era presente un esemplare originale del citato capitolato firmato nella prima e nell'ultima pagina, come per prassi, dalle medesime persone che avevano sottoscritto successivamente il contratto, e cioè T. G., Comandante della Polizia Municipale, L. P. Benedetto, Segretario generale pro-tempore e A. I., legale rappresentante della PROMUR srl. Il medesimo atto riportava alcune parti evidenziate ed aggiunte a penna che poi erano state trasfuse nel contratto. Tra le aggiunte a penna era presente, oltre alla previsione del corrispettivo di euro 9,30 per ogni contravvenzione, la dicitura "*parametrizzato alle somme effettivamente riscosse*".

Il L. P., escusso dai militari della Guardia di Finanza, ha confermato che le dette modifiche, essendo trasfuse integralmente nel contratto, sottoscritto dalle parti, erano pienamente efficaci e, in caso di contrasto venivano ritenute prevalenti su quelle del capitolato, in quanto sottoscritte per ultime. Pertanto la censura non ha pregio e non si ritiene di dover integrare il quadro probatorio già presente in atti con ulteriori acquisizioni istruttorie.

7) Per quanto riguarda le doglianze in ordine alla quantificazione del danno relativo alla seconda posta, le stesse vanno respinte poiché il pregiudizio erariale è stato quantificato sulla base dei dati contenuti nel sistema informativo in uso al Comando Polizia Locale del Comune di Nettuno, contenente tutti i dati riferibili ad ogni preavviso di violazione redatto dagli ausiliari del traffico, dal maggio 2004 all'ottobre 2010, e del relativo verbale di accertamento emesso dalla Polizia locale.

Dai riscontri incrociati dei dati riferibili alla banca dati è emerso che su un totale di 81.051 verbali fatturati da PROMUR, 17.491 si riferivano alle violazioni nelle zone regolamentate a disco orario, servizio che sarebbe dovuto essere a costo zero per l'Ente, come da delibera di C.M. n. 211/2004; dei restanti 63.560 verbali fatturati, soltanto per 30.052 verbali risultano effettivamente incassate dall'Ente le relative sanzioni e, dunque, le relative somme erano effettivamente fatturabili da PROMUR e liquidabili dal Comando di Polizia locale, mentre i restanti 33.508 verbali di riferiscono a casi in cui le sanzioni alla data della liquidazione non risultavano riscosse. Tali verbali vanno sommati a quelli (17.491) riferiti alle violazioni nelle zone regolamentate a disco orario, per cui il totale dei verbali illecitamente fatturati da PROMUR ed illecitamente liquidati dal Comune è pari 50.999, per un totale di $(50.999 \times 9,30)$ euro 474.290,70.

8) Merita una più approfondita valutazione l'esame delle condotte illecite degli appellanti e delle connesse responsabilità.

Tutti gli appellanti hanno contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo. Senonché, con riferimento alla società PROMUR, ed al rappresentante ed amministratore unico A. I., il Collegio non può che condividere le argomentazioni dei primi giudici, che hanno stigmatizzato il comportamento doloso della società, in quanto intenzionalmente indirizzato alla cosciente e volontaria violazione degli obblighi assunti in qualità di concessionaria ed in forza della ricordata convenzione. La società infatti, ha indebitamente trattenuto somme di pertinenza del Comune di Nettuno; inoltre, avuto riguardo ai corrispettivi per il servizio di vigilanza e di controllo delle violazioni del codice della strada, la società ha scientemente formato rendicontazioni mensili in relazione a verbali per i quali non si era verificato il presupposto per la liquidazione del compenso, e cioè l'incasso effettivo della sanzione, emettendo conseguenti fatture per importi maggiorati rispetto a quelli effettivamente dovuti. Né può ritenersi degna di pregio la censura volta a ravvisare, nella specie, la violazione delle condizioni negoziali a seguito della annotazione a penna sul capitolato della condizione che la liquidazione delle fatture sarebbe avvenuta sulla base di quanto effettivamente riscosso dal Comune.

Tale modifica risulta adottata in adesione ad un principio generale che impone di riferirsi a somme effettivamente riscosse più che a somme solo accertate ogni volta che è prevista la corresponsione di somme legate ad introiti dell'ente; peraltro, essendo tale clausola trasfusa nel contratto e sottoscritta da tutte le parti, essa acquista piena efficacia e prevale in caso di discordanza fra norme del capitolato e disposizioni del contratto. Va poi ricordato che i primi giudici hanno ravvisato nei confronti della società non solo un'ipotesi di responsabilità amministrativa, ma anche di responsabilità contabile per il maneggio di denaro pubblico.

In tal caso grava sull'organo requirente solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto gestorio e la deficienza di beni e valori quali fatti costitutivi della pretesa

risarcitoria. Il convenuto ha, invece, l'obbligo di fornire la prova delle cause esimenti della responsabilità.

Ebbene, poiché la PROMUR srl e lo I. non hanno fornito alcuna prova di un esonero da responsabilità, correttamente i primi giudici hanno posto solidalmente a carico della società e del suo amministratore l'intero importo del danno cagionato all'erario comunale. L'appello, pertanto, non merita accoglimento.

Vanno ora esaminate le condotte gravemente colpose dei funzionari che, avendo in qualche modo agevolato i comportamenti dolosi della PROMUR e del suo amministratore, sono stati ritenuti responsabili in via sussidiaria, fino a concorrenza di una quota percentuale rispetto all'importo dell'intero danno.

In primo luogo si ritiene di dover confermare la responsabilità in via sussidiaria rispetto alla PROMUR, nella misura del 50% del totale, del Comandante pro tempore della Polizia Municipale T. G., che all'interno del Comune ha omesso di richiedere alla società, mediante tempestive e reiterate richieste di solleciti, il versamento delle somme dovute per gli incassi dei parcometri per gli anni 2005, 2006 e 2007. Peraltro il T., dirigente dell'Area Polizia locale, era responsabile in via esclusiva nei confronti del Sindaco delle risorse assegnate ed era colui che comunicava alla PROMUR l'importo dei verbali da fatturare, indicando il numero di quelli elevati e non di quelli riscossi. Il suo appello, pertanto, è da respingere.

La sentenza ha pure riconosciuto la responsabilità in via sussidiaria, fino al 30% del totale, nei confronti di S. S., Ispettore amministrativo addetta all'Ufficio Affari generali dell'area Polizia locale, in particolare alla gestione dei rapporti con PROMUR, ed era altresì responsabile delle entrate di competenza del servizio a cui era preposta, ai sensi dell'art. 8 del regolamento generale delle entrate del Comune.

I primi giudici hanno ravvisato anche la responsabilità a titolo di mancata vigilanza sulla riscossione delle entrate di B. A., dirigente dell'Area economico finanziaria dal 1998 al 28.11.2005; di L. P. B., Segretario generale pro-tempore e reggente ad interim l'area economico finanziaria dal 28.11.2005 al 6.10.2006.

Senonché l'appello di B. è ormai inammissibile per tardività, e quindi in relazione alla sua condanna si è ormai formato il giudicato.

Quanto alla S., le difese hanno depositato copia di una sentenza del GUP con cui la funzionaria, per la vicenda dei corrispettivi erogati alla PROMUR sulla base dei soli verbali elevati e non incassati, è stata assolta per non aver commesso il fatto dalla imputazione di truffa e falso.

Dalla sentenza emerge che la S. compilava un report nel quale venivano indicati distintamente i verbali elevati, quelli riscossi e quelli archiviati. Il report veniva trasmesso al T., che comunicava alla PROMUR il numero dei verbali andati a buon fine, piuttosto che quelli riscossi, pur disponendo di tale dato. Successivamente, la fattura così emessa dalla PROMUR, una volta pervenuta al Comune di Nettuno, veniva assegnata per competenza alla S. che, quale responsabile del procedimento di liquidazione, dopo aver verificato la rispondenza tra il numero dei verbali fatturati e quelli comunicati dal Comando, provvedeva a predisporre gli atti di liquidazione. Ebbene, ritiene il Collegio che il proscioglimento dalla imputazione di truffa e falso, fondato sull'assunto che la S. avesse effettuato un lavoro meramente esecutivo, se esclude il concorso della stessa nel fatto reato, non esclude tuttavia la sua partecipazione alla vicenda. In altri termini si vuole precisare che proprio il suo ruolo di Responsabile del procedimento di liquidazione, confermato dalla difesa anche nel corso della odierna udienza, e di addetta ai rapporti con PROMUR non esclude che la stessa avrebbe dovuto, prima di procedere alla liquidazione, quanto meno verificare la corrispondenza tra i verbali fatturati e quelli riscossi (di cui ella

stessa era a conoscenza per avere redatto apposito report), o comunque segnalare la discrasia al T.. La condotta della S., violando i propri doveri di responsabile del procedimento, ha di fatto consentito alla società di porre in essere i descritti comportamenti dannosi, agevolando l'illecito principale.

Con riferimento, invece, alla posta di danno relativa all'omesso o ritardato versamento al Comune dei corrispettivi concessori da parte di PROMUR, l'imputazione a carico della S. non è tale da integrare gli estremi della colpa grave, anche perché non risulta, né nella citazione, né nella sentenza, alcuna contestazione di fatti specifici a suo carico e la responsabilità del flusso in entrata competeva ad altra unità operativa e non all'Ufficio affari generali.

Tale circostanza ridimensiona il suo apporto causale nella vicenda dalla S., per cui si ritiene di poter ridurre la percentuale di responsabilità sussidiaria a suo carico nella misura del 10% della sola seconda posta di danno (euro 474.290,70). Entro tali limiti l'appello della signora S. può trovare accoglimento.

Diversa è la posizione del L. P., Segretario generale pro-tempore e reggente ad interim dell'area economico finanziaria del Comune di Nettuno. La sentenza gravata gli ascrive la responsabilità sussidiaria per aver omesso di richiedere alla Società PROMUR Srl, anche mediante opportune segnalazioni, richieste e solleciti, il versamento delle somme dovute riferite agli incassi dei parcometri per gli anni 2005, 2006 e 2007. Tuttavia, ai sensi degli artt. 178 e segg. Del D.Lgs. n. 267/2000, il dirigente finanziario può emanare la reversale di incasso solo dopo che il dirigente responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata (e cioè, nella specie, il Capo della Polizia Municipale) ha adottato e trasmesso la determinazione di accertamento dell'entrata, con l'indicazione dell'importo, della scadenza e del debitore.

Il L. P., quindi, non aveva gli elementi per procedere all'incasso del dovuto, poiché il suo compito rispetto all'entrata si fermava all'emissione della reversale sulla base della determina.

Neppure si può imputare al L. P. una negligenza in ordine al dovere di vigilanza sulla puntualità delle riscossioni, poiché anche tale compito era stato assolto con l'emissione di due circolari, la n. 350 del 1° febbraio 2006 e la n. 775 del 28 aprile 2006, con le quali il L. P. ebbe a sensibilizzare i dirigenti del Comune ad un'attenta gestione delle risorse finanziarie. Tali considerazioni, unitamente all'ulteriore circostanza che il L. P. in qualità di reggente dell'area economico finanziaria non aveva alcun controllo di entrate e pagamenti, avendo su di essi assunto controllo diretto la Commissione straordinaria, inducono il Collegio a ritenere che, nella specie, l'elemento psicologico della colpa non abbia raggiunto la soglia di rilevanza della colpa grave.

Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il gravame del signor L. P. va accolto, e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, vanno liquidati a favore della difesa dell'appellante definitivamente prosciolti "onorari e diritti", che il Collegio fissa nei seguenti importi, in mancanza di apposita parcella,

a) € 1.500,00 per il primo grado di giudizio;

b) € 1.000,00 per il secondo grado di giudizio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,

- RIGETTA gli appelli proposti da PROMUR srl, I. A. e T. G. avverso la sentenza n. 1212/2012 della Sezione giurisdizionale per il Lazio;

- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da B. A.;- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello di S. S. e, per l'effetto la condanna, in via sussidiaria, fino alla concorrenza del 10% di euro 474.290,70;

- ACCOGLIE l'appello proposto da L. P. B. e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, lo assolve dallo domanda attrice. Vanno liquidati a favore della difesa dell'appellante definitivamente prosciolti "onorari e diritti", che il Collegio fissa nei seguenti importi, in mancanza di apposita parcella,

a) € 1.500,00 per il primo grado di giudizio;

b) € 1.000,00 per il secondo grado di giudizio.

CONDANNA i signori B. A., T. G., S. S. ed A. I., nonché PROMUR Srl, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in **euro 224,00 (duecentoventiquattro/00)**.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10.07.2014